



# COMUNE DI PONSO

PROVINCIA DI PADOVA

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:**

**Piano di razionalizzazione delle societa' partecipate - Approvazione**

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD. ESEG: (art.134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

**COMUNICATO ALL' UFFICIO:**

- Ragioneria
- Tecnico
- Assistenza Cultura
- Segretario

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Reg.Publ. N. 71

Io sottoscritto Istruttore Amm.vo, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **20 APR. 2015**

all' Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi, **20 APR. 2015**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cristina Rosina

*Cristina Rosina*



L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di aprile alle ore 08:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<b>Parolo Sandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Bevilacqua Federico</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>Masiero Fulvio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

presenti n. 2 e assenti n. 1

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Chirico Giuseppa Segretario Comunale.

Il Dott. Parolo Sandro, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE



Premesso che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" delle società partecipate che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
  - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Considerato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

Dato atto che, come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, per cui le deliberazioni di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco; la lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*". Pertanto l'organo deputato ad approvare, laddove necessario, tali documenti, è il consiglio comunale;



Visto lo schema di determinazioni in ordine al Piano di razionalizzazione delle società partecipate, allegato sub A), predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, elaborato senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Dato atto che esso non contempla la dismissione di alcuna partecipazione societaria, e pertanto il consiglio comunale non è chiamato a deliberare in ordine alle partecipazioni dell'ente a società di capitali;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano, prendendo atto dei contenuti;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali circa le competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

#### **SI PROPONE**

1. di approvare il *Piano di razionalizzazione delle società partecipate*, allegato sub A) al presente atto;
2. di dare atto che esso non prevede dismissioni di partecipazioni societarie o altre forme di intervento sulle partecipazioni in atto, così come descritte dal comma 611 della legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014);
3. di dare atto che tale relazione deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e quindi pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione interessata.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

RITENUTO di aderire alla stessa riconoscendola propria;

VISTI gli allegati pareri di competenza espressi dagli Uffici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

#### **DELIBERA**

1) di approvare la proposta di deliberazione suesposta nel suo contenuto integrale;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

\*\*\*\*\*

## COMUNE DI PONSÒ (PD)

### Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

#### I – Introduzione generale

##### 1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" delle società partecipate che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

##### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Il comma 612 coinvolge quindi la figura del sindaco nel processo decisionale, per cui le deliberazioni di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Pertanto l'organo deputato ad approvare, laddove necessario, tali documenti, è il consiglio comunale.

##### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (comma 563): le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (comma 565): nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (comma 566): entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (comma 567): per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (comma 568-bis): le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e*

*di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Ponso partecipa al capitale della seguente società:

- Centro Veneto Servizi S.p.A. con una quota dello **0,99%**.

Forma giuridica: società per azioni; oggetto sociale: progettazione, costruzione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, etc.; sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A; codice fiscale e partita IVA: 00064780281; numero rappresentanti del comune: nessuno; trattamento economico dei componenti il CDA: € 1.845,00 lordi mensili, in favore del presidente; € 900,00 mensili, per i due componenti, da versare all'amministrazione titolare della partecipazione come previsto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 06.07.2012 n. 95/2012; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

Per completezza, si ricorda la partecipazione, nella misura dello 1% al capitale della società ATTIVA S.p.A., Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto S.p.A., con sede in Bagnoli di Sopra (PD), in piazza Martiri d'Ungheria n. 1, codice fiscale 80009390289, e partita IVA 00877590281, **in liquidazione**.

L'attività di Centro Veneto Servizi S.p.A. riguarda i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue.

L'Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi nasce il 26/11/1993 in seguito alla fusione dei seguenti tre Consorzi acquedottistici: Consorzio Acquedotto dell'Adige, con sede in Monselice, comprendente 11 Comuni; Acquedotto Consorziale Conselve – Roncavette, con sede in Conselve, comprendente 17 Comuni; Consorzio intercomunale per l'approvvigionamento idrico dei Comuni della Bassa Padovana, con sede in Este, comprendente 22 Comuni.

Con effetto 26/06/2003, a seguito della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi, è stata costituita Centro Veneto Servizi S.p.A., con durata prevista fino al 31/12/2043.

Comuni gestiti: 59

Popolazione: 240.000 abitanti

Superficie territoriale: 1.200 Km<sup>2</sup>

Estensione reti idriche: 4.400 Km

Estensione reti fognarie: 950 Km

Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, di cui uno è presidente.

Il capitale sociale di Centro Veneto Servizi, è pari a € 200.465.044, rappresentato da n. 200.465.044 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, ed è interamente detenuto da 59 Amministrazioni comunali azioniste; il comune di Vighizzolo ne detiene 787.270, pari allo 0,39% del capitale sociale.

Utile di esercizio, al 31.12.2013 (non sono ancora disponibili i dati al 31.12.2014): € 1.054.749,29.

Lo statuto sociale contempla l'affidamento della gestione "in house" a Centro Veneto Servizi S.p.A. da parte dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione, ora Consiglio di Bacino, sino al 2026. Rientra pertanto nell'attività della Società la gestione degli impianti di potabilizzazione, delle reti idriche, fognarie e dei 42 impianti di depurazione dislocati sul territorio dei 59 Comuni soci.

Centro Veneto Servizi S.p.A. detiene il totale capitale di Centro Veneto gestione acque S.r.l. unipersonale, società a responsabilità limitata interamente partecipata da CVS.

La società ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza industriale, con prevalente riguardo al ciclo idrico integrato delle acque, come le attività di lettura contatori, elaborazione, stampa e consegna fattura, raccolta e smaltimento bottini civili, nonché la gestione della pubblica illuminazione nei Comuni Soci di CVS S.p.A..

Capitale sociale: Euro 100.000,00, interamente detenuto da Centro Veneto Servizi S.p.A., diviso in 100.000 quote del valore nomina di euro 1 ciascuna.

Il Comune non detiene una partecipazione diretta nella Società. L'intero capitale sociale è detenuto dal Socio Unico Centro Veneto Servizi S.p.A., a sua volta partecipato direttamente dal Comune.

### **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

Centro Veneto Servizi S.p.A., per quanto sopra esposto, è una società che gestisce *servizi pubblici di interesse generale*.

La legge 190/2014, e il comma 611, con riguardo alle società di gestione dei servizi, non obbligano alla soppressione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, peraltro non significativa, alla predetta Società.

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate - Approvazione**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li,

**20 APR. 2015**



Il Responsabile del Servizio  
Ortolan Gianfranco

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del Servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento. . . . cap. . . . . , Codice Siope . . . . .  
. . . in conto - COMPETENZA - RESIDUI del . . . . . che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Li,

**20 APR. 2015**



Il Responsabile del Servizio  
Ortolan Gianfranco



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Dott. Parolo Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Chirico Giuseppa

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li, **30 APR. 2015.**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Chirico Giuseppa

---

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto  
*o in alternativa*
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.